

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 27/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 138 DEL 19 LUGLIO 2024

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

I. Diritto civile e pubblico

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

***Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19022, sez. II civile**

Condizione meramente potestativa – Condizione potestativa – Valutazione di opportunità – Volontà delle parti

In tema di contratti, la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica potestativa quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.

***Cassazione, sentenza, 11 luglio 2024, n.19015, sez. III civile**

Esecuzione forzata – Interessi legali - Tasso

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli 'interessi legali', resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.

***Cassazione, ordinanza, 10 luglio 2024, n. 18903, sez. II civile**

Conto corrente – Mutuo

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla Banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività può costituire una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.

***Cassazione, ordinanza, 10 luglio 2024, n. 18831, sez. III civile**

Assegno bancario – Ricognizione di debito e promessa di pagamento

Il traente che compili un assegno intrasferibile con l'importo e il nominativo del beneficiario formula nei confronti dello stesso una piena e valida promessa di pagamento, e incombe in capo a chi compila il titolo la prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

***Cassazione, sentenza, 9 luglio 2024, n. 18720, sez. II civile**

Appalto – Responsabilità dell'appaltatore – Limiti e rinuncia alla responsabilità

La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale ed è sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l'incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti, con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti. Il fatto che la rinuncia sia pattuita una volta che l'immobile sia già costruito non incide sul carattere preventivo della rinuncia, ove questa sia comunque posta in essere prima del manifestarsi dei presupposti di applicabilità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.

***Cassazione, sentenza, 9 luglio 2024, n. 18681, sez. II civile**

Contratto preliminare – Cosa generica – Dati catastali – Vendite speciali

In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.

***Cassazione, ordinanza, 3 luglio 2024, n. 18230, sez. I civile**

Contratti bancari – documento contrattuale – mancata consegna – nullità – esclusione

In materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità.

SOCIETÀ

Cassazione, sentenza, 11 aprile 2024, n. 19973, sez. V penale

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Trust liquidatorio - Condotta di distrazione - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta, integra una condotta distrattiva la costituzione di un trust liquidatorio finalizzato a sottrarre alla società fallita un ramo d'azienda a un prezzo incongruo.

SUCCESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 12 luglio 2024, n. 19230, Sez. II civile**

Collazione – Divisione – Donazione – Interessi legali – Massa ereditaria

Nella divisione ereditaria, una volta che il convivente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (ovvero ciò sia necessitato) - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo convivente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “*ab origine*” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.

***Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19072, Sez. II civile**

Collazione – Conferimento dei beni – Diritto al prelevamento – Eredi

In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

***Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19010, Sez. II civile**

Azione di riduzione – Beneficio d'inventario – Riduzione di donazioni

L'azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l'inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell'art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell'inventario non integra un'ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario.

URBANISTICA ED EDILIZIA

***Corte Costituzionale, sentenza, 15 luglio 2024, n. 125**

Regioni a statuto speciale

Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale, a tutela dell'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi.

***Consiglio di Stato, sentenza, 9 luglio 2024, n. 6076, sez. VI**

Costruzioni abusive – opera precaria

In ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati

in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, sentenza 8 luglio 2024, n. 18662, sez. V**

Imposta di registro- Cessione totalità quote societarie- Esclusa riqualificazione in cessione d'azienda

Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: "In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrelevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282-01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569-01 e Sez. 5 -, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404-01). L'imposta di registro è, infatti, un'imposta d'atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 (...); vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).

*** Cassazione, sentenza 9 luglio 2024, n. 18740, sez. V**

Iva- Cessione da parte di Comune del diritto di superficie con diritto di costruire galleria commerciale (permuta)

La concessione del diritto di superficie è oggettivamente e soggettivamente un'operazione imponibile con l'IVA, come espressamente previsto dal primo comma, dell'art. 2, D.P.R. 633 del 1972: "Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere".

La permuta tra beni e servizi comporta il pagamento dell'IVA anche sul servizio prestato per il pagamento del corrispettivo (nel caso l'effettuazione di lavori per il Comune): "In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l'art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell'art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permuta tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1605 del 19/01/2023, Rv. 666767 - 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 2146 del 30/01/2020, Rv. 656680 - 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 2732 del 28/01/2022, Rv. 663745 - 01).

Entrambe le operazioni, quindi, sono soggette ad IVA e per l'art. 40, D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 sussiste alternatività tra IVA e registro (Sez. 5 - , Sentenza n. 35390 del 01/12/2022, Rv. 666576 - 01).

